

INFORMAZIONI SUL PRESTITO

Emittente

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Piazza Giuseppe Verdi, 10 - 00198 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet www.cdp.it

Long-Term Rating BBB+/Baa2/BBB+/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope)

Disciplina del prestito

Il Garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Iscrizione al REA n. 842633. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00 interamente versato.

Sito internet www.poste.it

Servizio Clienti 800 00 33 22

COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere rappresentato sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato), può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali e, ove dematerializzato, anche in via telematica, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito.

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tipologia	I buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, emessi solo in forma dematerializzata e quindi rappresentati esclusivamente da registrazioni contabili, (di seguito, "buoni indicizzati all'inflazione"), hanno una durata di dieci anni e riconoscono un rendimento fisso annuo lordo, che - insieme al capitale - è eventualmente rivalutato sulla base dell'evoluzione dell'inflazione italiana. La rivalutazione sulla base dell'inflazione avviene secondo le modalità di seguito descritte.
Emissione	I buoni indicizzati all'inflazione sono emessi da CDP S.p.A. su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane (c.d. emissione "a rubinetto").
Prezzo	I buoni indicizzati all'inflazione sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).
Intestazione	I buoni indicizzati all'inflazione possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche. È ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. I buoni indicizzati all'inflazione, recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale necessari per la sottoscrizione degli stessi.
Durata	I buoni indicizzati all'inflazione hanno una durata di dieci anni dalla data di sottoscrizione.
Scadenza	Al termine del periodo di durata, i buoni indicizzati all'inflazione scadono e dalla data di scadenza inizia a decorrere il periodo di prescrizione.
Importi sottoscrivibili	I buoni indicizzati all'inflazione sono sottoscrivibili per importi di 50 euro e multipli. L'importo massimo di buoni indicizzati all'inflazione sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari a 1.000.000 di euro.

Interessi

Il capitale e gli interessi fissi lordi, cioè gli interessi generati dai tassi fissi annui lordi che non tengono conto della rivalutazione sulla base dell'inflazione italiana (di seguito denominati "tassi fissi lordi") e che sono riportati nella Tabella A allegata al presente Foglio Informativo, sono eventualmente rivalutati (se il tasso di inflazione è >0) secondo le modalità descritte nella Sezione "Termini e modalità per la rivalutazione all'inflazione". Ai fini della rivalutazione degli interessi fissi lordi e del capitale, la rivalutazione è calcolata sull'intero periodo di possesso del buono secondo le modalità di seguito descritte. In ogni caso la rivalutazione viene riconosciuta al momento del rimborso e comunque non prima del 18° mese dalla data di sottoscrizione.

Gli interessi fissi sono calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto. Gli interessi fissi, eventualmente rivalutati, sono corrisposti al momento del rimborso. Non sono corrisposti interessi se il rimborso avviene prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione. Nell'allegata Tabella B sono riportati i coefficienti utili per la determinazione dell'importo minimo lordo e netto riconosciuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione.

L'inflazione italiana è misurata dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati al netto dei consumi dei tabacchi (di seguito "Indice FOI") determinato mensilmente dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). L'Indice FOI è pubblicato sul sito Internet dell'ISTAT www.istat.it e rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice ITCPIUNR. Il meccanismo di rivalutazione del capitale è descritto nei "Termini e modalità per la rivalutazione all'inflazione" riportati dopo il paragrafo "Informazioni sui rischi dell'operazione" ed ulteriormente esemplificato nella Tabella C di cui al presente Foglio Informativo. I buoni indicizzati all'inflazione diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del decimo anno dalla data di sottoscrizione.

Nella successiva sezione denominata "Condizioni Economiche" sono riportati i tassi fissi annui lordi e i tassi effettivi di rendimento lordi e netti riconosciuti alla fine di ciascun periodo di possesso (cfr. Tabella A) nonché i coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ciascun bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione (cfr. Tabella B).

Modalità di sottoscrizione e rimborso

I buoni indicizzati all'inflazione sono sottoscrivibili e rimborsabili entro il termine prescrizione presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it, l'App Poste Italiane e l'App BancoPosta¹. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale, aventi la medesima intestazione dei buoni indicizzati all'inflazione² ("Conto di Regolamento").

Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, è consegnato al sottoscrittore.

Nel caso di sottoscrizione in via telematica un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", la relativa Scheda di Sintesi, unitamente al presente foglio sono resi disponibili in formato elettronico. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

I buoni indicizzati all'inflazione sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del decimo anno con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto alla precedente sezione "Interessi". Alla scadenza il relativo importo è accreditato automaticamente sul Conto di Regolamento.

A richiesta del titolare i buoni indicizzati all'inflazione possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 50 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale e alla corresponsione degli interessi maturati secondo quanto previsto alla precedente sezione "Interessi". In caso di rimborso prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione non sono corrisposti interessi.

Il rimborso dei buoni cointestati può essere richiesto da tutti i cointestatori congiuntamente o da ciascun intestatario separatamente, a seconda di quanto previsto per il Conto di Regolamento.

Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

Costi e Spese

Nessun costo è previsto per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni.

Regime Fiscale

Gli interessi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono assoggettati ad imposta di bollo³. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori sarà

¹ A partire dal 30 giugno 2025 la sottoscrizione ed il rimborso tramite App sarà disponibile esclusivamente tramite l'App Poste Italiane.

² Le sottoscrizioni e i rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario Smart abilitati alle funzionalità dispositive del servizio Risparmio Postale On Line (RPOL), ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari di Conto BancoPosta Click.

³ Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013.

restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.

I buoni, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato⁴ - unitamente ai libretti di risparmio postale e ai titoli di Stato - sono esclusi, nel limite complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, dal patrimonio mobiliare preso in considerazione ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)⁵

Limiti alla circolazione	I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.
Termine di prescrizione	I diritti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e degli altri proventi, dei titolari di buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo (Decreto MEF 6 ottobre 2004, art. 6-ter "Prescrizione"; salvo diverso termine che dovesse essere introdotto dalla normativa tempo per tempo vigente). Gli importi dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile 2001, di cui non è richiesto il rimborso entro il predetto termine di prescrizione, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione e non sono più rimborsabili a favore del richiedente.
Informazioni sui rischi dell'operazione	Non sono corrisposti interessi per i buoni indicizzati all'inflazione rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione. Il capitale sottoscritto non viene rivalutato in caso di diminuzione o invarianza del Valore Bimestrale dell'Indice FOI (FOI_{2i-3}) rispetto al Valore Base dell'Indice stesso (FOI_{-3}) così come descritto in "Termini e modalità per la rivalutazione all'inflazione". I buoni non possono essere dati in pegno.

Termini e modalità per la rivalutazione all'inflazione

Coefficiente di indicizzazione: a partire dalla scadenza del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione, il capitale e gli interessi vengono rivalutati sulla base dell'inflazione italiana, misurata dall'Indice FOI, secondo le modalità di seguito descritte.

Alla scadenza di ciascun bimestre i (per i compreso tra 1° e 60° bimestre) il valore di rimborso lordo è dato dalla seguente formula:

$$VR_i = K \cdot CI_i \cdot CF_i$$

Dove:

VR_i = Valore di rimborso lordo del buono indicizzato all'inflazione al termine del bimestre i ;

K = Capitale sottoscritto del buono indicizzato all'inflazione;

CI_i = Coefficiente di Indicizzazione relativo al bimestre i ;

CF_i = Coefficiente Fisso lordo relativo al bimestre i di cui alla tabella B allegata al presente Foglio Informativo.

Il valore di rimborso prima del compimento del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione dei buoni indicizzati all'inflazione è pari al valore nominale.

Al compimento dell' i -esimo bimestre (per i compreso tra 9° e 60° bimestre), il Coefficiente di Indicizzazione (CI_i), relativo al bimestre considerato, è determinato in base alla seguente formula:

$$CI_i = \text{Max} \left[1; \frac{FOI_{2i-3}}{FOI_{-3}} \right]$$

dove:

CI_i = Coefficiente di Indicizzazione relativo al bimestre i ($9 \leq i \leq 60$);

FOI_{2i-3} = valore dell'Indice FOI relativo al terzo mese antecedente il compimento dell' i -esimo bimestre dalla data di sottoscrizione dei buoni indicizzati all'inflazione (Valore Bimestrale dell'Indice FOI);

⁴ Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 recante: "Attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni", i buoni fruttiferi postali appartenenti alle serie emesse dal 18 novembre 1953 al 13 aprile 2001, sono stati trasferiti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁵ L'art.1, della legge n. 213/2023 dispone, al comma 183: "Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato"; il successivo comma 184 prevede: "All'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.....(omissis)".

FOI₃ = valore dell'Indice FOI relativo al terzo mese antecedente quello in cui cade la data di sottoscrizione dei buoni indicizzati all'inflazione (Valore Base dell'Indice FOI).

Il Coefficiente di Indicizzazione relativo ai primi otto bimestri dalla data di sottoscrizione dei buoni indicizzati all'inflazione (**CI_i** per *i* compreso tra 1 e 8) è pari a 1.

Il Valore Base, i Valori Bimestrali dell'Indice FOI e i Coefficienti di Indicizzazione bimestrali (per $9 \leq i \leq 60$), non appena disponibili, sono pubblicati a cura dell'Agente per il calcolo sul sito internet www.cdp.it.

Il metodo di calcolo del valore di rimborso a scadenza in funzione del Valore Finale dell'Indice FOI è ulteriormente esemplificato nella tabella C allegata.

Agente per il calcolo: la CDP S.p.A. è l'Agente per il calcolo del Coefficiente di Indicizzazione e delle altre relative operazioni indicate nel presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Esemplificazioni: in ogni caso il Coefficiente di Indicizzazione è pari a 1 prima che siano trascorsi diciotto mesi ($i < 9$) dalla data di sottoscrizione dei buoni indicizzati all'inflazione. Nel caso in cui il Valore Bimestrale dell'Indice FOI, relativo al terzo mese antecedente il compimento dell'*i*-esimo bimestre dalla data di sottoscrizione dei buoni indicizzati all'inflazione, sia pari o inferiore al Valore Base dell'Indice stesso, il Coefficiente di Indicizzazione relativo a quel bimestre sarà pari a 1. Nel caso in cui il Valore Bimestrale dell'Indice FOI, relativo al terzo mese antecedente il compimento dell'*i*-esimo bimestre dalla data di sottoscrizione dei buoni indicizzati all'inflazione, sia superiore al Valore Base dell'Indice stesso, il Coefficiente di Indicizzazione relativo a quel bimestre sarà pari al rapporto tra i due valori dell'Indice FOI. I tassi di rendimento effettivo a scadenza (lordi e netti) in funzione di alcune ipotesi di variazione dell'Indice FOI sono esemplificati nella tabella C allegata.

Casi particolari: qualora l'Indice FOI relativo ad un determinato mese dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per i calcoli si continuerà ad utilizzare l'Indice FOI pubblicato prima delle revisioni. Nel caso in cui l'Indice FOI per il mese *k* non dovesse essere pubblicato entro il giorno 15 del secondo mese successivo (*k*+2), in sostituzione dell'Indice FOI si utilizzerà l'Indice FOI Sostitutivo (FOISK), determinato in base alla seguente formula

$$FOIS_k = FOI_{k-1} \cdot \left[\frac{FOI_{k-1}}{FOI_{k-13}} \right]^{1/12}$$

L'Indice FOI Sostitutivo così calcolato è utilizzato per la determinazione del valore di rimborso relativo al bimestre di riferimento. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'Indice FOI Sostitutivo non sono rettificati. Nel caso in cui l'Indice FOI non dovesse essere pubblicato per tre o più mesi consecutivi, ovvero non dovesse più essere pubblicato, ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, in sostituzione dell'Indice FOI si utilizzerà l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al netto dei consumi dei tabacchi (Indice NIC) pubblicato mensilmente dall'ISTAT sul sito <http://dati.istat.it/> e rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice ITCNIC oppure, in subordine, l'indice armonizzato italiano dei prezzi al consumo al netto dei consumi dei tabacchi pubblicato mensilmente da Eurostat sul sito https://europa.eu/european-union/index_it e rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice CPXTITI oppure, in subordine, l'indice armonizzato europeo dei prezzi al consumo al netto dei consumi dei tabacchi, relativo all'area Euro, pubblicato mensilmente da Eurostat sul sito <https://ec.europa.eu/eurostat> e rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice CPTFEMU. Qualora nessuno degli indici precedenti fosse utilizzabile, l'Agente per il calcolo provvederà ad individuare un indice dei prezzi al consumo che sia aderente, secondo il ragionevole apprezzamento dell'Agente per il calcolo, alle caratteristiche dell'indice non più disponibile, elaborato e pubblicato dall'ISTAT o, in subordine, da Eurostat, ovvero da altro istituto ad essi equivalente. Qualora l'Indice FOI fosse ufficialmente sostituito da un altro indice (Indice Equivalente) calcolato e pubblicato dall'ISTAT, ovvero da Eurostat, ovvero da altro istituto ad essi equivalente, a far data dalla sostituzione l'indice di riferimento per la determinazione del Coefficiente di Indicizzazione sarà l'Indice Equivalente. In tutti i casi di sostituzione sopra descritti l'Agente per il calcolo, qualora necessario, provvederà a riportare sulla stessa base l'indice utilizzato in sostituzione, per renderlo coerente con i valori dell'indice precedentemente utilizzato.

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle "Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del Prestito" e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi.

COMUNICAZIONI

Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni dell'Emittente relative ai buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Le suddette comunicazioni possono essere rese note anche mediante la pubblicazione sul sito web dell'Emittente e mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. ovvero nel sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta";
- Posta Elettronica Certificata indirizzata a reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta", disponibile su www.poste.it seguendo il seguente percorso: "Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari".

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane.

Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria una volta esaurito uno dei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010, di cui ai precedenti punti i e ii.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TABELLA A

Anni	Tasso fisso annuo lordo	Tasso effettivo fisso annuo di rendimento ⁽¹⁾		Anni	Tasso fisso annuo lordo	Tasso effettivo fisso annuo di rendimento ⁽¹⁾	
		Lordo	Netto			Lordo	Netto
1	0,25%	0,00%	0,00%	6	0,50%	0,36%	0,31%
2	0,25%	0,25%	0,22%	7	0,70%	0,41%	0,36%
3	0,35%	0,28%	0,25%	8	0,90%	0,47%	0,41%
4	0,35%	0,30%	0,26%	9	1,00%	0,53%	0,46%
5	0,45%	0,33%	0,29%	10	1,25%	0,60%	0,53%

⁽¹⁾ Il tasso effettivo fisso annuo di rendimento minimo, lordo e netto, alla fine di ciascun periodo di possesso - calcolato, ipotizzando assenza di inflazione, secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.

TABELLA B

Coefficienti Fissi utili per la determinazione dell'importo minimo lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione ⁽¹⁾											
Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto	Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto	Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto
0	0	1,00000000	1,00000000	3	4	1,00970038	1,00848784	6	8	1,02645878	1,02315143
0	2	1,00000000	1,00000000	3	6	1,01028869	1,00900260	6	10	1,02765075	1,02419441
0	4	1,00000000	1,00000000	3	8	1,01087699	1,00951737	7	0	1,02884272	1,02523738
0	6	1,00000000	1,00000000	3	10	1,01146530	1,01003214	7	2	1,03038599	1,02658774
0	8	1,00000000	1,00000000	4	0	1,01205361	1,01054690	7	4	1,03192925	1,02793809
0	10	1,00000000	1,00000000	4	2	1,01281265	1,01121106	7	6	1,03347251	1,02928845
1	0	1,00000000	1,00000000	4	4	1,01357169	1,01187522	7	8	1,03501578	1,03063881
1	2	1,00000000	1,00000000	4	6	1,01433073	1,01253938	7	10	1,03655904	1,03198916
1	4	1,00000000	1,00000000	4	8	1,01508977	1,01320355	8	0	1,03810231	1,03333952
1	6	1,00375313	1,00328398	4	10	1,01584881	1,01386771	8	2	1,03983248	1,03485342
1	8	1,00417083	1,00364948	5	0	1,01660785	1,01453187	8	4	1,04156265	1,03636732
1	10	1,00458854	1,00401497	5	2	1,01745502	1,01527314	8	6	1,04329282	1,03788122
2	0	1,00500625	1,00438047	5	4	1,01830219	1,01601442	8	8	1,04502299	1,03939511
2	2	1,00559250	1,00489344	5	6	1,01914937	1,01675570	8	10	1,04675316	1,04090901
2	4	1,00617876	1,00540641	5	8	1,01999654	1,01749697	9	0	1,04848333	1,04242291
2	6	1,00676501	1,00591938	5	10	1,02084371	1,01823825	9	2	1,05066767	1,04433421
2	8	1,00735126	1,00643236	6	0	1,02169089	1,01897952	9	4	1,05285201	1,04624551
2	10	1,00793752	1,00694533	6	2	1,02288286	1,02002250	9	6	1,05503635	1,04815681
3	0	1,00852377	1,00745830	6	4	1,02407483	1,02106548	9	8	1,05722069	1,05006810
3	2	1,00911208	1,00797307	6	6	1,02526680	1,02210845	9	10	1,05940503	1,05197940
								10	0	1,06158937	1,05389070

⁽¹⁾ L'importo minimo dovuto è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il Coefficiente Fisso corrispondente all'anzianità maturata. L'importo complessivo dovuto è determinabile moltiplicando l'importo minimo dovuto per il Coefficiente di Indicizzazione corrispondente all'anzianità maturata.

Nota: I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale.

TABELLA C

ESEMPLIFICAZIONE DEL CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI INDICIZZAZIONE A SCADENZA UTILI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO AL COMPIMENTO DEL 10° ANNO NELLE IPOTESI INDICATE DI VARIAZIONE DELL'INDICE FOI RISPETTO AL VALORE BASE

Tasso di inflazione annuale medio implicito (1)(2)	Coefficiente di Indicizzazione a scadenza (CI_{60})	Coefficiente Complessivo a scadenza (3)		Tasso annuo di rendimento effettivo a scadenza (6)	
		Lordo (4)	Netto (5)	Lordo	Netto
≤ 0%	1,00000000	1,06158937	1,05389070	0,60%	0,53%
1,00%	1,10462213	1,17265511	1,15107322	1,61%	1,42%
2,00%	1,21899442	1,29407152	1,25731258	2,61%	2,32%
3,00%	1,34391638	1,42668734	1,37335143	3,62%	3,22%
4,00%	1,48024428	1,57141160	1,49998515	4,62%	4,14%

(1) I tassi riportati hanno mero scopo esemplificativo e non sono indicativi dell'andamento futuro dell'inflazione italiana.

(2) Il Valore Finale dell'Indice FOI ($FOI_{11,7}$) è quello corrispondente all'ultimo bimestre ($i=60$), ossia quello relativo al terzo mese antecedente al mese di scadenza del buono indicizzato all'inflazione. L'effettivo Valore Finale dell'Indice FOI sarà rilevabile esclusivamente dopo la sua pubblicazione da parte dell'ISTAT.

(3) Il valore di rimborso a scadenza lordo (netto) si ottiene moltiplicando il valore nominale del buono per il Coefficiente Complessivo a scadenza lordo (netto).

(4) Il Coefficiente Complessivo a scadenza lordo (CL) è dato dal prodotto del Coefficiente di Indicizzazione a scadenza per il Coefficiente Fisso corrispondente al decimo anno (Tabella B).

(5) Il Coefficiente Complessivo a scadenza netto (CN) si ottiene dal Coefficiente Complessivo a scadenza lordo (CL) sulla base della seguente formula: $CN = (CL - 1) \cdot (1 - AF) + 1$

dove AF è l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente di cui all'art. 9 del presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

(6) Il tasso di rendimento effettivo a scadenza, lordo e netto - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/10} - 1]$.

Nota: I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.